

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 13 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO
MINISTERI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.2.1999**

A seguito del parere favorevole espresso, in data 17 maggio 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del CCNL comparto Ministeri, stipulato in data 16.2.1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 giugno 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima ipotesi di interpretazione autentica e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 giugno 2001 alle ore 15,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN :

nella persona dell'avv. Guido Fantoni Presidente dell'Aran :

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :

FP/CGIL firmato

FPS/CISL firmato

UIL/PA firmato

CONFSAL/UNSA firmato

FAS/CISAL – FAS

RDB/PI firmato
(ammessa con riserva)

UGL-STATALI/ANDCD firmato
(ammessa con riserva)

Confederazioni :

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

=====

RDB – CUB firmato
(ammessa con riserva)

UGL **firmato**
(ammessa con riserva)

Al termine dei lavori le parti, ad eccezione di FAS/CISAL – FAS, sottoscrivono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sull'Interpretazione autentica dell'art. 13 del CCNL comparto Ministeri del 16.2.1999, nel testo che segue.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 13 DEL CCNL 1998/2001 COMPARTO MINISTERI
SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.**

Premesso che il Tribunale ordinario di Treviso - Sezione del Lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 165/2000, nella seduta del 27.10.2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 - comparto ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, ed in particolare appurare "la validità dell'art. 13 del CCNL sopra menzionato là dove, non ottemperando a quanto disposto dalla L. n. 190/85, non istituisce la categoria dei quadri in relazione alle figure professionali di rilevante responsabilità";

Considerato che il D. Lgs. n. 29/1993 (ora confluito nel d. lgs. n. 165 del 2001 al quale successivamente si fa riferimento) nel rinnovare la disciplina del Pubblico Impiego ha posto le basi per un nuovo sistema organizzativo teso ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, a definire una migliore gestione economica mediante la razionalizzazione dei costi, a realizzare una più opportuna utilizzazione delle risorse umane attraverso la cura della formazione e dello sviluppo professionale anche mediante l'applicazione di condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, *"fatte salve le diverse disposizioni di legge contenute nel presente decreto"*;

Che, pertanto, l'assimilazione della normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici a quella omologa del settore privato deve tenere conto di questa prescrizione;

Considerato che, con riferimento al sistema classificatorio del personale l'unica previsione vincolante, anche per quanto attiene le fonti deputate all'emanazione della relativa normativa, si rinviene nell'art. 11, comma 4, lettera d) della legge delega n. 59 del 1997, con riferimento ai dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi oppure tecnico – scientifiche e di ricerca, la cui disciplina è demandata ai decreti legislativi delegati ed alla contrattazione collettiva, che sono, pertanto, da considerare le uniche fonti individuate per realizzare il disposto della legge delega;

Che la prima fonte si è espressa con l'art. 40, comma 2, ultimo periodo del rinnovellato d.lgs n. 165 del 2001, affermando che siano i contratti collettivi a prevedere una distinta disciplina per i dipendenti che "in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi oppure tecnico – scientifici o di ricerca";

Che la norma, pur nella sua sinteticità, presenta elementi di specialità nella disciplina del personale interessato ai sensi del citato art. 2 , comma 2 del d.lgs. 165 del 2001;

Che tali elementi di specialità sono suffragati dal fatto che, a differenza del settore privato nel quale la legge 190 del 1985 prevede solo la costituzione di una “categoria” con requisiti da definirsi nella contrattazione collettiva, nel settore pubblico la disposizione del decreto conferisce ampia libertà alla fonte negoziale circa le modalità con le quali realizzare la distinta disciplina, modalità che potrebbero portare tanto alla individuazione della categoria alla stessa stregua del settore privato, quanto all’individuazione di altri benefici distintivi ugualmente idonei nel loro complesso a garantire i giusti riconoscimenti al personale interessato nonché l’efficacia e la flessibilità dell’organizzazione delle amministrazioni, senza preclusioni o vincoli derivanti alle parti dalla predefinizione in un principio di legge;

Che, pertanto, le parti negoziali, nel corso dei lavori per la stipulazione del CCNL del 16 febbraio 1999, prendendo atto della citata previsione del decreto legislativo hanno ritenuto sussistente nel sistema classificatorio pubblico la specificità prevista dall’art. 2 del d.lgs 165 del 2001 e, nell’inequivoca libertà riconosciuta dal legislatore all’autonomia negoziale sull’individuazione della distinta disciplina dei dipendenti che svolgono le attività prese in considerazione dalla legge delega, hanno stabilito di non applicare, in via diretta, la categoria dei “quadri” previsti dall’art. 2095 del c.c., per il settore privato;

Che, anche se in un ipotetico contesto di ritenuta applicabilità nel pubblico impiego della legge n. 190 del 1985 istitutiva della categoria dei quadri nel settore privato, tale libertà, viene riconosciuta anche dal Tribunale di Trieste in analogo ricorso presentato da pubblico dipendente nella considerazione che tale legge presenta una formulazione generica di carattere meramente definitorio della categoria dei quadri e non contiene norme immediatamente precettive tali da consentirne l’applicazione al di fuori della contrattazione collettiva. (Sentenza del 13 luglio 2000);

Ritenuto necessario sottolineare ulteriori caratteri di specialità della disciplina pubblica in tema di inquadramenti e classificazione del personale in generale rispetto a quanto previsto per il settore privato che – per la definizione della distinta disciplina in esame - giustificano il rinvio da parte del legislatore pubblico alla contrattazione collettiva (utilizzata come strumento di collegamento tra la previsione legale e la sua realizzazione in funzione dell’organizzazione del pubblico impiego):

- l’inquadramento del personale in una categoria (o area come nel caso del CCNL del 16 febbraio 1999 del comparto Ministeri) non avviene a seguito del riconoscimento delle mansioni svolte, per espresso divieto dell’art. 52 del d.lgs. n. 165: tale articolo, infatti, stabilisce che “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore e dell’assegnazione di incarichi di direzione”;

- l'accesso ad una categoria (o area) per le figure di nuova istituzione è effettuato con la procedura concorsuale, che non costituisce materia disponibile per le parti, in quanto deve essere stabilita dalle amministrazioni in relazione ai propri ordinamenti, nel quadro dei principi contenuti nelle norme vigenti (art. 45 d.lgs. n. 80 del 1998). La procedura concorsuale è attivabile in presenza dei posti vacanti nella dotazione organica;
- la previsione di qualsiasi nuova figura nel sistema classificatorio comporta la variazione della dotazione organica che non può essere effettuata neanche indirettamente per via contrattuale. La materia è, infatti, rimasta nella sfera dei pubblici poteri, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, quindi rientra nell'autonoma determinazione delle amministrazioni. La variazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, avviene con le procedure previste dall'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, esclusivamente tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del Tesoro, ove non comporti incremento di spesa;

Considerato che la coerenza del comportamento delle parti, in virtù della specialità della disciplina di cui trattasi ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001, va dunque valutata alla luce delle considerazioni che precedono per verificare come sia stata utilizzata la facoltà concessa dal legislatore delegato e, più precisamente, se alla non inclusione nell'art. 13 del Ccnl del 16 febbraio 1999 della categoria dei quadri sia corrisposta l'individuazione di altre soluzioni idonee a sottolineare la distinta disciplina voluta dal legislatore;

Tenuto conto che le parti, nel rispetto degli equilibri raggiunti nell'ambito del CCNL del 16 febbraio 1999 tra gli aspetti normativi e gli aspetti economico finanziari, hanno preferito non utilizzare la scelta organizzativa del settore privato di cui alla legge 190/1985, assolvendo il compito affidato dall'art. 40, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 mediante l'individuazione - con riferimento al personale compreso nell'ambito dell'area C - di riconoscimenti distintivi caratterizzanti le attività individuate nel citato decreto legislativo, quali - ad esempio - la "separata area dei professionisti dipendenti" (art. 13, comma 1 lett. b) ovvero l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa, con riconoscimento della relativa indennità, per i dipendenti che ricoprono funzioni di direzione di unità organizzative caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (cfr. art- 18) ;

Tutto quanto sopra valutato, le parti, concordano l'interpretazione autentica dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Ministeri – del 16 febbraio 1999 nel testo che segue:

ART 1

1. L'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Ministeri – del 16 febbraio 1999 è confermato nella sua attuale formulazione che non prevede la categoria di Quadro, a motivo del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, consente alle parti di non procedere all'automatica trasposizione della legge n. 190 del 1985 nel sistema classificatorio pubblico.

2. È altresì confermata la disciplina speciale prevista nell'ambito dell'area C per il personale di cui al comma 1 dagli artt. 13 e 18 e seguenti del CCNL 16 febbraio 1999.